

ORIGINALE

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 92 in data: 26.09.2019 Soggetta invio capigruppo ☒	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO
DA PARTE DELL'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO DI UN
DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARENA PO (ART. 1, COMMA 557,
DELLA LEGGE N. 311/2004 E SS.MM.II.).**

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

BELFORTI ALESSANDRO	Presente
PIETRA CLAUDIO	Presente
COVINI DAVIDE	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **D'ARPA ELISABETTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria Personale in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DELL'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARENA PO (ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 E SS.MM.II.).

ESPRIME

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità tecnica per le seguenti motivazioni:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA PERSONALE**

Rag. Emanuelli Silvia

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di G.C. n. 92 del 26.09.2019

Premesso che:

- con nota ns. prot. 5568 del 25.09.2019 l'Unione Campospinoso Albaredo chiedeva al Comune di Arena Po l'autorizzazione a poter utilizzare il dipendente Ing. Boiocchi Diego, inquadrato nella categoria D, posizione economica D4, dal 1 OTTOBRE 2019 sino al 30 SETTEMBRE 2020 per n. 8 ore settimanali al di fuori dell'ordinario orario di servizio prestato;
- l'amministrazione comunale di Arena Po nell'ottica della collaborazione fra enti istituzionali, previa disponibilità manifestata dal dipendente interessato, ha autorizzato il predetto utilizzo presso l'Unione Campospinoso Albaredo con nota prot. n.5606 del 26 settembre 2019;

ATTESO che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo;

RICHIAMATI:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di una altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141 /2005 del 25 maggio 2005 per il quale *"L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni,*

il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1- comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ..salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali"*;
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni /Autonomie Locali che prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione.
- la circolare 21 ottobre 2005, n.2, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;
- le deliberazioni: n.17/2008, Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; n.3 e n.23 del 2009, Corte di conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, secondo cui, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;

VISTA bozza di Convenzione allegato A) alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, la quale disciplina la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

DATO ATTO che il dipendente ha dichiarato la sua disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso l'Unione Campospinoso Albaredo ;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Visto l'art. 53 D.Lgs. 165/2001;

Visto il parere richiesto ed espresso sull'indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 Comma I del Decr. Legs. 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente, atteso che il compenso per le ore aggiuntive prestate dal dipendente presso l'Unione Campospinoso Albaredo verrà corrisposto direttamente da quest'ultimo;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) **Di autorizzare**, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato, Ing. Diego Boiocchi, dipendente di questo Comune con il profilo di Istruttivo tecnico direttivo, categoria D4 a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore dell'Unione Campospinoso Albaredo in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1- comma 557 - della legge n. 311/2004, per n. 8 ore settimanali, dal 1 OTTOBRE 2019 sino AL 30 SETTEMBRE 2020;

2) **Di approvare** l'allegato schema di convenzione (ALL.A), che ne forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipularsi tra il Comuni di Arena Po l'Unione Campospinoso Albaredo;

3) dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso l'Unione Campospinoso Albaredo sarà a carico della medesima;

4) **di autorizzare**, altresì, il Sindaco alla sottoscrizione della relativa convenzione;

5) **di rendere**, con votazione separata ed unanime, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DELL'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARENA PO (ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 E SS.MM.II.).

L'anno 2019, il giorno del mese di , nella sede dell'Unione Campospinoso Albaredo (PV),

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 557, della Legge 30 Dicembre 2004, n. 311 recita testualmente: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montate e le unioni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- con parere del Consiglio di Stato sez. I n. 214/2005 sono stati forniti chiarimenti sull'applicazione della norma di che trattasi e, in particolare, sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo del dipendente con atto convenzionale;
- ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione legislativa, appare necessario definire criteri di massima finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, nonché per garantire le esigenze funzionali e gli interessi istituzionali delle amministrazioni interessate;
- l'Unione Campospinoso Albaredo (PV) ha esigenza di ricorrere a prestazioni professionali qualificate nel settore Tecnico;
- Con nota prot. 1737 del 25.09.2019 l'Unione Campospinoso Albaredo chiedeva al Comune di Arena Po l'autorizzazione all'incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004 del dipendente Ing. Diego Boiocchi inquadrato nella categoria D, posizione economica D4, DAL 01.10.2019 e sino al 30.09.2020 per n. 8 ore settimanali al di fuori dell'ordinario orario di servizio prestato;
- L'amministrazione comunale di Arena Po nell'ottica della collaborazione fra enti istituzionali, previa disponibilità manifestata dal dipendente interessato, ha autorizzato il predetto utilizzo presso l'Unione Campospinoso Albaredo

TRA

IL COMUNE DI ARENA PO Provincia di Pavia, con sede in ARENA PO - , Partita IVA e Codice Fiscale: , rappresentato da , in qualità di

E

L'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO, Provincia di Pavia, con sede in Albaredo Arnaboldi, Via Sandro Pertini n. 1, Partita IVA e Codice Fiscale: 01880060189, rappresentata dalla Rag. Elisabetta Lanati, in qualità di Responsabile della Struttura 1 Amministrativa Finanziaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Arena Po autorizza l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 e s.m.i., con il consenso del dipendente interessato, del proprio dipendente Ing. Diego Boiocchi inquadrato nella categoria D, posizione economica D4 da parte dell'Unione Campospinoso Albaredo dal 01.10.2019 sino al 30.09.2020 per un monte ore di lavoro quantificato in n. 8 ore settimanali al di fuori dell'orario d'obbligo, in modo da consentire il miglior utilizzo del dipendente e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici salvaguardando il rispetto orario di lavoro osservato dal dipendente nell'Ente di appartenenza.

L'articolazione della n. 8 ore di servizio settimanali da prestare presso l'Unione Campospinoso Albaredo sarà decisa tra il dipendente e l'Unione stessa.

ART. 2

La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque entro 15 giorni dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione potrà essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione decorrerà dal decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

ART. 3

Le prestazioni di lavoro dovranno svolgersi presso la sede amministrativa dell'Unione Campospinoso Albaredo (Comune di Campospinoso) fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Arena Po senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo. Il rispetto dell'orario da parte del dipendente sarà accertato dall'Ente utilizzatore. E' ammesso un orario di lavoro flessibile concordato tra il dipendente e l'Unione Campospinoso Albaredo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L.311/2004 e s.m.i. il Comune di provenienza autorizza l'Unione Campospinoso Albaredo a servirsi dell'attività lavorativa del dipendente oltre l'orario settimanale d'obbligo alle seguenti condizioni:

- Nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare, in ogni caso, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore;
- Deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall'Ente di provenienza previa intesa informale con l'Ente utilizzatore.

ART. 4

Ciascun Ente assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione del rapporto di lavoro, curandone la gestione amministrativa e contabile a mezzo dei propri uffici, ciascuno per la propria quota. Le comunicazioni obbligatorie con gli Enti previdenziali sono effettuate dall'Unione Campospinoso Albaredo.

ART. 5

Per l'espletamento dell'incarico riferito a n. 8 ore settimanali al dipendente sarà corrisposta la retribuzione spettante prevista dal vigente contratto nazionale del comparto Regioni-Autonomie Locali con riferimento all'inquadramento alla categoria D, posizione economica D4.

Il trattamento economico e le voci di salario accessorio spettante al dipendente ed i relativi contributi previdenziali saranno corrisposti direttamente dall'Unione Campospinoso Albaredo.

Unione Campospinoso Albaredo (PV)

Comune di ARENA PO (PV)

ART. 6

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti nonché alla normativa regolamentare interna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della tabella B allegata al DPR642/1972 il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 131/1986 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ARENA PO

PER L'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

Il Responsabile della Struttura 1

Lanati Rag. Elisabetta

Delibera di G.C. n. 92 del 26.09.2019

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BELFORTI ALESSANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARPA ELISABETTA**

- ☐ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 03.10.2019 al 18.10.2019
- ☐ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n.)
- ☐ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, **03.10.2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARPA ELISABETTA**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente pubblicazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARPA ELISABETTA**